



Consorzio dell' Oglio
*Ente Regolatore del lago d' Iseo
e del fiume Oglio sublacuale
Sede: via Solferino 20/c – Brescia*

www.oglioconsorzio.it
info@oglioconsorzio.it
consorzio@pec.oglioconsorzio.it

Regolamento per l'applicazione del principio di rotazione per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.



Sommario

Articolo 1 - Oggetto ed ambito di applicazione	3
Articolo 2 – Regole e principi generali.	3
Articolo 3 - Divieto di frazionamento.....	3
Articolo 4 - Tutela delle imprese di minori dimensioni.....	3
Articolo 5 - Obblighi di trasparenza.	3
Articolo 6 -Principio di rotazione.	4
Articolo 7 - Fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione.....	5
Articolo 8 - Deroga all'obbligo di rotazione.....	6
Articolo 9 – Disposizioni finali	6
Articolo 10 - Entrata in vigore	7



Articolo 1 - Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento integra il Regolamento Integrativo di Amministrazione e Contabilità del Consorzio dell'Oglio, adottato ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del d.p.r. 27 febbraio 2003, n. 97 e deliberato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 24 ottobre 2005 disciplinando le modalità operative di applicazione del principio di rotazione degli affidamenti previsto dall'art. 49 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, in breve, anche solo "Codice Appalti"), quale principio generale dei contratti (di forniture o di servizi) di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (sottosoglia), tenendo conto dell'assetto organizzativo e delle competenze del Consorzio dell'Oglio, rinviando, per quanto non disposto, alle previsioni di cui allo stesso Codice Appalti.

Articolo 2 – Regole e principi generali.

2. Nel rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, è possibile ricorrere alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti sottosoglia, purché i servizi e le forniture da appaltare non rivestano interesse transfrontaliero certo.
3. Le procedure sottosoglia sono soggette ai principi generali contenuti nel Codice Appalti ed in particolare ai principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato.

Articolo 3 - Divieto di frazionamento.

1. Il valore stimato delle procedure sottosoglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'art. 14 del Codice Appalti. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, è necessario prestare attenzione alla corretta definizione del fabbisogno dell'Ente in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

Articolo 4 - Tutela delle imprese di minori dimensioni.

1. Nel predisporre la documentazione afferente alle procedure sottosoglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Articolo 5 - Obblighi di trasparenza.

1. Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trova applicazione l'art. 28 del Codice Appalti, che stabilisce che, per la trasparenza dei contratti pubblici, fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, in breve, anche solo "BDNCP") presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attra-

verso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati: la struttura proponente, l'oggetto, l'elenco degli operatori coinvolti, l'affidatario, l'importo di affidamento, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.

2. Nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Consorzio dell'Oglio (www.oglioconsorzio.it) è riportato il collegamento ipertestuale che rinvia, in forma immediata e diretta, alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento, le informazioni che il Consorzio dell'Oglio ha trasmesso alla stessa attraverso l'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitali su cui opera.
3. Resta ferma la pubblicazione dei dati e atti relativi al ciclo di vita del singolo affidamento di cui all'Allegato 1 alla delibera ANAC dd. 20 giugno 2023, n. 264, che non siano comunicati alla BDNCP, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale.

Articolo 6 -Principio di rotazione.

1. Il principio di rotazione degli affidamenti nell'ambito dei contratti di appalto trova applicazione con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico ovvero nello stesso settore di servizi, come definiti nel congruente livello di classificazione della struttura del CPV - Vocabolario Comune Appalti. Ai fini dell'individuazione del settore merceologico o di servizi si fa riferimento alla prestazione principale o prevalente.
2. Il principio di rotazione trova applicazione quando vi è omogeneità delle prestazioni richieste rispetto a quelle svolte dal soggetto nei cui confronti opera l'inibizione e, in particolare, occorre che l'oggetto presenti continuità fra i vari affidamenti in relazione alle prestazioni principali assegnate, rilevando, quindi, l'identità (e continuità), nel corso del tempo, della prestazione principale o comunque – nel caso in cui non sia possibile individuare una chiara prevalenza delle diverse prestazioni dedotte in rapporto (tanto più se aventi contenuto tra loro non omogeneo) – che i successivi affidamenti abbiano comunque ad oggetto, in tutto o parte, queste ultime.
3. Il Consorzio dell'Oglio applica il principio di rotazione anche in caso di acquisti effettuati sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) o su altri mercati elettronici nel caso in cui le procedure non siano aperte.
4. Il principio di rotazione comporta, di norma, salvo le deroghe illustrate nell'art. 8 del presente Regolamento, nonché, salvo i casi di non applicazione previsti nel successivo comma 5, il divieto di aggiudicare o affidare il medesimo servizio o fornitura all'operatore economico aggiudicatario o affidatario del precedente contratto (contraente uscente).

5. La rotazione si attua all'interno della medesima fascia di valore economico/importo, come meglio definita nell'art. 7 del presente Regolamento.
6. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, qualora pertinenti e proporzionati. Del pari non costituisce limitazione numerica la richiesta dell'abilitazione ad uno specifico bando del MePA o altro mercato elettronico.

Articolo 7 - Fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione.

1. Salva la possibilità di applicazione delle fattispecie previste dall'art. 120 del Codice degli Appalti D.Lgs 36/2023, tenuto conto di quanto disposto all'art. 49, comma 3, del Codice Appalti, sono di seguito individuate, con riferimento alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e di forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, e ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, le seguenti fasce di importo, suddivise per valore economico, entro ciascuna delle quali si applica il principio di rotazione stesso:

Fascia	Importo
A	pari o superiore ad Euro 5.000,00 e inferiore ad Euro 40.000,00
B	pari o superiore ad Euro 40.000,00 ed inferiore ad Euro 90.000,00
C	pari o superiore ad Euro 90.000,00 ed inferiore alla soglia per l'affidamento diretto (ad oggi pari ad Euro 140.000,00)
D	pari ad Euro 140.000,00 sino alla soglia europea

Con riferimento alla suddetta tabella il valore economico dell'appalto da affidare, con riferimento alla colonna **Importo**, viene valutato e calcolato, in conformità all'art. 14, comma 4, del Codice Appalti, tenendo *“conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.”*.

Il principio di rotazione trova altresì applicazione in caso di:

- a) frazionamenti delle commesse o delle fasce che non siano giustificati dalla natura della prestazione o da esigenze di svolgimento della stessa;
- b) ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;
- c) alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici.



Articolo 8 - Deroga all'obbligo di rotazione.

1. In via del tutto eccezionale è possibile derogare al principio di rotazione. In tale caso è necessario fornire una specifica motivazione che giustifichi la suddetta deroga.
2. Il principio di rotazione degli affidamenti non si applica:
 - a) nel caso di procedure aperte al mercato e quindi in caso di procedura negoziata svolta mediante indagine di mercato in cui non siano posti limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata;
 - b) nel caso in cui l'oggetto del contratto ricada in un settore merceologico o settore di servizi diverso;
 - c) nel caso in cui l'importo del nuovo affidamento ricada in una fascia di importo diversa rispetto a quello precedente.
3. Il principio di rotazione può essere motivatamente derogato:
 - a) per importi inferiori ad Euro 5.000,00 (art.49, comma 6, del Codice Appalti) con sintetica motivazione anche richiamando il riferimento normativo e/o il presente Regolamento;
 - b) in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto (art. 49, c. 4, del Codice Appalti) con necessaria motivazione puntuale, adeguata e rigorosa circa la contemporanea sussistenza dei tre presupposti concorrenti/cumulativi e non alternativi tra loro, o degli altri presupposti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. Il soggetto autorizzato all'acquisto/RUP deve esplicitare, nella determina/decisione di contrarre/affidamento/aggiudicazione o in altro provvedimento della procedura, le motivazioni che l'hanno indotto a derogare all'obbligo di rotazione.

Articolo 9 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento non si applica ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice Appalti, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito.
2. Sono fatte salve le minute spese disciplinate da appositi regolamenti per il funzionamento dei fondi economici, ove esistenti / qualora adottati.
3. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'Allegato I.1 art. 3, comma 1, lett. cc) del Codice Appalti) e di negoziazione (di cui all'Allegato I.1 art. 3, comma



1, lett. dd) del Codice Appalti), anche telematici e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza (art. 62). Restano ferme, altresì, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza adottato in osservanza della legge n. 190/2012, nel testo vigente, del Codice di comportamento del Consorzio dell'Oglio, nonché degli altri provvedimenti adottati in materia.
5. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa integrale rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale e provinciale applicabile, le cui modifiche e integrazioni che dovessero intervenire prevalgono automaticamente senza necessità di apposito recepimento.

Articolo 10 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del Consorzio dell'Oglio.